

Corte europea: terre da scavo su terreni agricoli: rifiuti, sottoprodotti o EoW?

Corte di giustizia UE, Sez. I 17 novembre 2022, causa C-238/21 - Arabadjiev, pres. ed est.; Medina, avv. gen. - Porr Bau GmbH c, Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung.

Sanità pubblica - Rifiuti - Direttiva 2008/98/CE - Art. 3, par. 1 - Art. 5, par. 1 - Art. 6, par. 1 - Materiali di scavo - Nozioni di «rifiuto» e di «sottoprodotto» - Cessazione della qualifica di rifiuto.

L'articolo 3, punto 1, e l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, devono essere interpretati nel senso che: ostano a una normativa nazionale in forza della quale materiali di scavo non contaminati, rientranti, ai sensi del diritto nazionale, nella classe di qualità più elevata, - devono essere qualificati come «rifiuti» sebbene il loro detentore non abbia né l'intenzione né l'obbligo di disfarsene e tali materiali soddisfino le condizioni previste all'articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva per essere qualificati come «sottoprodotti», e - perdono tale qualifica di rifiuto solo quando siano direttamente utilizzati come sostituti e il loro detentore abbia soddisfatto criteri formali irrilevanti ai fini della protezione dell'ambiente, qualora questi ultimi abbiano l'effetto di compromettere il conseguimento degli obiettivi di detta direttiva.

Il testo della sentenza è pubblicato in www.osservatorioagromafie.it

1. - Premessa. La sentenza che si annota merita di essere segnalata soprattutto perché riassume in modo chiaro normativa e giurisprudenza comunitarie relative alle (non facili) nozioni generali di «rifiuto», «sottoprodotto» e «fine rifiuto (Eow)», dando, peraltro, anche se con riferimento alla normativa vigente in Austria, alcune indicazioni specifiche per terre da scavo destinate a terreni agricoli.

La questione di fatto è presto detta. Su loro richiesta, una impresa di costruzioni aveva fornito ad alcuni agricoltori austriaci materiali da scavo non contaminati, di qualità elevata, per il loro utilizzo su suolo agricolo. Si è, quindi, posto, dinanzi alle autorità di settore ed al Tribunale amministrativo regionale, il problema di valutare se tali materiali dovessero essere considerati rifiuti, sottoprodotti o prodotti doporifiuto alla luce della normativa austriaca particolarmente restrittiva (specie per EoW), la quale, proprio per questo, secondo il giudice remittente, poteva essere ritenuta contrastante con quella comunitaria.

In sostanza, quindi, il quesito cui la Corte di giustizia doveva rispondere veniva così sintetizzato dal giudice del rinvio: «se l'articolo 3, punto 1¹, l'articolo 5, paragrafo 1², e l'articolo 6, paragrafo 1³, della direttiva 2008/98 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale materiali di scavo non contaminati, rientranti, in forza del diritto nazionale, nella classe di qualità più elevata, da un lato, devono essere qualificati come “rifiuti”, sebbene sia accertato che essi rientrino nella nozione di “sottoprodotti” e, dall'altro, perdono tale qualifica di rifiuto solo quando sono direttamente utilizzati come sostituti e il loro detentore soddisfa criteri formali irrilevanti ai fini della protezione dell'ambiente».

Appare, pertanto, evidente che il giudice del rinvio, alla luce della normativa comunitaria, riteneva non trattarsi di rifiuti e dubitava della legittimità della normativa austriaca, la quale giunge a conclusione opposta avendo adottato criteri diversi, di tipo formale, ritenuti irrilevanti con riferimento ai fini che si propone il legislatore comunitario.

2. - Rifiuti, sottoprodotti e EoW nella giurisprudenza della Corte di giustizia. Preliminarmente, la Corte di giustizia ricorda che, comunque, ai sensi del ‘considerando’ 11 della direttiva 2008/98, la qualifica di rifiuto dei suoli escavati non contaminati e di altro materiale allo stato naturale utilizzati in siti diversi da quelli in cui

¹ Definizione di «rifiuto».

² Nozione di «sottoprodotto».

³ «Cessazione della qualifica di rifiuto» (EoW).

sono stati scavati dovrebbe essere esaminata in base alla definizione di rifiuto e alle disposizioni sui sottoprodotti o sulla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi della medesima direttiva. Principio, peraltro recepito dall'Italia nel TUA, art. 185, comma 4 secondo cui «il suolo scavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati scavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a)⁴, 184 bis⁵ e 184 ter⁶»⁷.

In primo luogo, quindi, la Corte di giustizia sintetizza la sua giurisprudenza⁸ sulla nozione di «rifiuto», definito dalla normativa comunitaria come «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi», ricordando subito che la qualifica di «rifiuto» deriva anzitutto dal comportamento del detentore e dal significato del termine «disfarsi», e va esaminata tenendo conto dei seguenti chiarimenti:

a) l'espressione «disfarsi» deve essere interpretata alla luce dell'obiettivo della direttiva 2008/98 che, ai sensi del suo 'considerando' 6, consiste nel ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l'ambiente, nonché dell'art. 191, par. 2, TFUE, a tenore del quale la politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela ed è fondata, in particolare, sui principi della precauzione e dell'azione preventiva. Ne consegue che il termine «disfarsi» e dunque la nozione di «rifiuto», ai sensi dell'art. 3, punto 1, della direttiva 2008/98, non possono essere interpretati in modo restrittivo;

b) più in particolare, l'esistenza di un «rifiuto», ai sensi della direttiva 2008/98, va accertata alla luce del complesso delle circostanze, talune delle quali possono costituire indizi dell'esistenza di un'azione, di un'intenzione o di un obbligo di disfarsi di una sostanza o di un oggetto, tenendo conto che, tra le circostanze che possono costituire indizi del genere, figura il fatto che la sostanza considerata sia un residuo di produzione o di consumo, ossia un prodotto che non sia stato ricercato in quanto tale, e il cui eventuale utilizzo deve avvenire in condizioni particolari di prudenza a causa della pericolosità per l'ambiente della sua composizione;

c) dalla giurisprudenza della Corte risulta, inoltre, che il metodo di trasformazione o la modalità di utilizzo di una sostanza non sono determinanti per stabilire se si tratti o meno di un «rifiuto» e che la nozione di «rifiuto» non esclude le sostanze né gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica⁹;

d) particolare attenzione deve, invece, essere rivolta alla circostanza che la sostanza o l'oggetto di cui trattasi non presenti o non presenti più alcuna utilità per il suo detentore, cosicché tale sostanza o tale oggetto costituisce un ingombro di cui tale detentore cerchi di disfarsi. Ove ricorra effettivamente tale ipotesi, sussiste il rischio che detto detentore si disfi della sostanza o dell'oggetto in suo possesso con modalità atte a cagionare un danno ambientale, in particolare mediante abbandono, scarico o smaltimento incontrollati;

e) a questo proposito, il grado di probabilità di riutilizzo di una sostanza o di un oggetto senza operazioni di trasformazione preliminare costituisce un criterio utile al fine di valutare se essi costituiscano o meno un rifiuto ai sensi della direttiva 2008/98. Se, oltre alla mera possibilità di riutilizzare la sostanza o l'oggetto di cui trattasi, il detentore consegue un vantaggio economico nel farlo, la probabilità di un tale riutilizzo è alta. In un'ipotesi del genere, la sostanza o l'oggetto di cui trattasi può essere considerato non più come un ingombro di cui il detentore cerchi di «disfarsi», bensì come un autentico prodotto.

⁴ «Rifiuto».

⁵ «Sottoprodotto».

⁶ «Fine rifiuto».

⁷ Come si vede, l'Italia ha aggiunto «nell'ordine» specificando, così che la valutazione va fatta seguendo una precisa «gerarchia». In proposito e su tutta la problematica in esame, ci permettiamo rinviare, da ultimo, anche per richiami, al nostro *Diritto penale ambientale*, Pisa, 2022, 101 e ss.

⁸ Per la citazione delle relative sentenze si rinvia alla pronuncia della Corte di giustizia in esame.

⁹ «Il sistema di sorveglianza e di gestione istituito dalla direttiva 2008/98 intende, infatti, riferirsi a tutte le sostanze e a tutti gli oggetti di cui il proprietario si disfa, anche se essi hanno un valore commerciale e sono raccolti a titolo commerciale a fini di riciclo, di recupero o di riutilizzo».

Si giunge così alla nozione di «sottoprodotto» che – è bene ricordarlo – è stata autonomamente elaborata proprio dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, e poi, solo in un secondo momento, è stata recepita dalla normativa comunitaria.

Secondo la Corte, infatti, in determinate situazioni, una sostanza o un oggetto derivante da un processo di estrazione o di fabbricazione che non è principalmente destinato a produrlo, può costituire non tanto un rifiuto, ma un sottoprodotto, in quanto il detentore non cerca di «disfarsene» ma intende sfruttarlo o commercializzarlo – altresì eventualmente per il fabbisogno di operatori economici diversi da quello che l'ha prodotto – a condizioni ad esso favorevoli, in un processo successivo, purché tale riutilizzo sia non soltanto possibile ma certo, non richieda una trasformazione preliminare e intervenga nel corso del processo di produzione¹⁰. Nozione, come si è detto, recepita nella direttiva vigente, ove l'art. 5, comma 1 («sottoprodotti»), dispone che «gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che una sostanza o un oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto non sia considerato rifiuto, bensì sottoprodotto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o;
- b) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- c) la sostanza o l'oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione e
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana».

Condizioni che vengono, ovviamente, riportate nella sentenza in esame, la quale, significativamente, sottolinea soprattutto – ma su questo torneremo – l'importanza della certezza del riutilizzo¹¹, e conclude evidenziando che la qualità di «sottoprodotto» e la qualifica di «rifiuto» si escludono reciprocamente.

Resta da considerare la problematica del fine-rifiuto (EoW). A questo proposito, la Corte di giustizia inizia, ovviamente, dal dettato comunitario, ricordando che, ai sensi dell'art. 6, par. 1, della direttiva 2008/98, taluni rifiuti specifici cessano di essere tali quando siano sottoposti a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio; e che la cessazione della qualifica di rifiuto è altresì subordinata a criteri specifici che devono essere elaborati conformemente a diverse condizioni: in primo luogo, la sostanza o l'oggetto di cui trattasi deve essere comunemente utilizzata/o per scopi specifici; in secondo luogo, deve esistere un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; in terzo luogo, la sostanza o l'oggetto deve soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare la normativa e gli *standard* esistenti applicabili ai prodotti; in quarto luogo, l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non deve portare a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. Condizioni che possono essere oggetto di criteri dettagliati da parte della UE o, in assenza, degli Stati membri. E, proprio a proposito di questi ultimi, la Corte di giustizia evidenzia che gli Stati membri dispongono, nell'ambito previsto all'art. 6, par. 4, della direttiva, di un margine di discrezionalità quanto alla definizione di tali criteri. Tuttavia – precisa significativamente – essi devono essere definiti in modo da raggiungere i loro obiettivi senza compromettere il conseguimento di quelli della direttiva 2008/98. Così come, altrettanto significativamente, ricorda che, secondo la

¹⁰ «Come la Corte ha dichiarato, non sarebbe, infatti, in alcun modo giustificato assoggettare alle disposizioni della direttiva 2008/98, volte ad assicurare che le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti siano eseguite senza mettere in pericolo la salute umana e senza che vengano usati procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente, sostanze od oggetti che il detentore intenda sfruttare o commercializzare in condizioni vantaggiose indipendentemente da una qualsiasi operazione di recupero».

¹¹ «Alla luce dell'obbligo di procedere a un'interpretazione estensiva della nozione di “rifiuto”, si deve ritenere che vengano quindi prese in considerazione unicamente le fattispecie in cui il riutilizzo della sostanza o dell'oggetto di cui trattasi non sia soltanto eventuale ma certo, senza che sia necessario a tal fine ricorrere preventivamente a uno dei procedimenti di recupero dei rifiuti di cui all'allegato II della direttiva 2008/98 (...)».

normativa comunitaria, un esame volto a determinare la qualità e la presenza di inquinamento o di contaminazione in materiali di scavo può essere qualificato come «operazione di controllo» rientrante nella nozione di «preparazione per il riutilizzo» (art. 3, punto 16, della direttiva 2008/98), e, conseguentemente, può essere considerato, qualora il loro riutilizzo non richieda nessun altro pretrattamento, una operazione di recupero ai fini di EoW.

3. - Il contrasto della normativa austriaca con quella comunitaria. Le conclusioni della Corte di giustizia. Se, a questo punto, si esamina la normativa austriaca di recepimento, appare evidente il contrasto con quella comunitaria, così come sopra riassunta dalla Corte di giustizia. Essa, infatti, non solo non prevede la nozione di «sottoprodotto» ma, come già si è anticipato, sancisce altresì che i materiali da scavo perdono la qualifica di rifiuto solo quando siano direttamente utilizzati come sostituti e il loro detentore abbia soddisfatto criteri formali irrilevanti ai fini della protezione dell'ambiente.

La Corte, in sostanza, evidenzia, invece, che nel caso di specie, si trattava di materiali di scavo che erano stati classificati, a seguito di un'analisi di qualità effettuata prima del loro reimpiego, come rientranti nella classe di qualità più elevata di materiali di scavo non contaminati, come definita dalla normativa austriaca; aggiungendo che vi era anche la certezza del loro utilizzo, visto che vi era stata una richiesta preventiva di agricoltori. E, pertanto, occorre rilevare che «l'utilizzo di terreni di sterro e di scavo sotto forma di materiali da costruzione, nei limiti in cui gli stessi soddisfano stretti requisiti di qualità, presenta un vantaggio significativo per l'ambiente in quanto contribuisce, come richiesto dall'art. 11, par. 2, lett. b), di tale direttiva, alla riduzione dei rifiuti, alla preservazione delle risorse naturali nonché allo sviluppo di un'economia circolare»; peraltro, nel pieno rispetto della gerarchia dei rifiuti stabilita all'art. 4 di detta direttiva. Quindi, premesso che l'accertamento in concreto spetta al giudice nazionale, sembra vi siano tutti gli elementi per ritenere che non vi fosse alcuna intenzione, da parte dell'impresa produttrice, di disfarsi di questi materiali quali «rifiuti» mentre sembrano ricorrere tutte le condizioni¹² per la qualifica di «sottoprodotto». E, in ogni caso, sembrano presenti anche tutte le condizioni previste dalla normativa comunitaria per EoW, i cui obiettivi¹³ sarebbero disattesi se, «nonostante il rispetto dei criteri specifici definiti conformemente alle condizioni enunciate all'articolo 6, comma 1, di tale direttiva, materiali di scavo non contaminati della classe di qualità più elevata, le cui proprietà possono servire a migliorare le strutture agricole, non fossero considerati tali da aver perso la qualifica di rifiuto a seguito di un controllo di qualità che consenta di assicurarsi dell'innocuità del loro utilizzo sull'ambiente o sulla salute umana». Né su questa conclusione potrebbe aver rilevanza la presenza di una normativa nazionale la quale colleghi la cessazione della qualifica di rifiuto al rispetto di criteri formali irrilevanti ai fini della protezione dell'ambiente.

4. - Alcune considerazioni con riferimento alla normativa italiana del TUA. Insomma, dalla sentenza risulta la non applicabilità della normativa austriaca in tema di rifiuti in quanto troppo restrittiva rispetto a quella comunitaria.

Se, a questo punto, diamo un rapido sguardo alla corrispondente normativa italiana, sulla nozione di «rifiuto» e «sottoprodotto» dobbiamo subito registrare una totale concordanza particolarmente evidenziata dalla giurisprudenza della Cassazione. Rinviando ad altre opere per dettagli e approfondimenti, sembra sufficiente, in questa sede ricordare per tutte un sentenza della Cassazione penale¹⁴, ove la Suprema Corte mette l'accento su due punti fondamentali e connessi: da un lato, la questione se si tratta di un «rifiuto» va posta con esclusivo riferimento alla figura del produttore-detentore e dall'altro, la qualifica di «rifiuto» può essere esclusa solo se – con riferimento, appunto, alla figura del produttore-detentore – vi è

¹² E la Corte le esamina una per una.

¹³ «I quali, come risulta dai 'considerando' 6, 8 e 29 della stessa, consistono nel favorire l'applicazione della gerarchia dei rifiuti prevista all'articolo 4 di tale direttiva, nonché il recupero dei rifiuti e l'utilizzazione dei materiali di recupero per preservare le risorse naturali e consentire l'attuazione di un'economia circolare».

¹⁴ Cass. Sez. III Pen. 2 dicembre 2014, n. 50309, Rizzi, in *www.lexambiente.it*, 10 dicembre 2014.

la prova della certezza oggettiva del riutilizzo¹⁵. Perché in tal caso vi è la oggettiva e matematica certezza che non si tratta di un ingombro di cui disfarsi, con conseguente pericolo per l'ambiente. Stesso ragionamento e stessa conclusione, quindi, della Corte di giustizia.

Va segnalato, tuttavia, a questo proposito che la Corte di giustizia fornisce anche alcune importanti precisazioni sulle condizioni previste per la individuazione del «sottoprodotto»: in primo luogo, proprio sul riutilizzo che, secondo la Corte, va verificato per controllare che «i quantitativi consegnati siano stati effettivamente destinati alla realizzazione di tali lavori e strettamente limitati alle esigenze» della impresa richiedente. Anzi, aggiunge, richiamando la sua giurisprudenza, che «nell'ipotesi in cui detti materiali non siano stati forniti immediatamente, si deve ammettere uno stoccaggio di una durata ragionevole che consenta il loro deposito temporaneo, fino alla realizzazione dei lavori ai quali sono destinati»; in sintonia, peraltro, con il principio enunciato dal nostro Consiglio di Stato¹⁶, secondo cui «la qualificazione come "sottoprodotto" dipende dalla assoluta certezza e legalità del riutilizzo del materiale, dovendosi escludere la possibilità di qualificare come tale il deposito a tempo indeterminato e incontrollato di materiale abbandonato e custodito in modo improprio».

Quanto alla problematica connessa con la cessazione della qualifica di rifiuto («EoW»), si deve rilevare che, allo stato, non esistono specifici criteri attuativi per terre da scavo in sede comunitaria o nazionale, quindi, occorre fare riferimento alle condizioni generali contenute nella direttiva, recepite (anche se con qualche sbavatura e notevole elasticità per le autorizzazioni «caso per caso») dall'art. 184 *ter*, d.lgs. n. 152/06.

E allora appare subito evidente che, se la normativa austriaca, in materia di terre e rocce da scavo, pecca per eccessiva rigidità, quella italiana brilla per l'eccesso esattamente opposto. Rinviando ad altre opere per dettagli e approfondimenti¹⁷, sembra sufficiente ricordare che già nel 2007 il nostro Paese era stato condannato, con riferimento alla disciplina delle terre da scavo contenuta nella l. 21 dicembre 2001, n. 443 per «il rilancio delle attività produttive», dalla Corte di giustizia in quanto «è giocoforza constatare che tali disposizioni finiscono per sottrarre alla qualifica di rifiuto, ai sensi dell'ordinamento italiano, taluni residui che invece corrispondono alla definizione sancita dall'art. 1, lett. a), della direttiva»¹⁸. E che negli anni successivi si assisteva, sempre con lo stesso intento e senza alcun coordinamento, ad un frenetico accavallamento di modifiche normative, culminate nel 2017 nel d.p.r. n. 120 (*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 novembre 2014, n. 164*), che tuttavia, nonostante consti di ben trentuno articoli e dieci allegati, non sembra sia stato sufficiente a chiarire la situazione normativa se appena cinque mesi dopo, il 10 novembre 2017, la Direzione generale sui rifiuti del Ministero dell'ambiente era costretta ad emanare una circolare intitolata «*Disciplina delle matrici materiali di riporto - chiarimenti interpretativi*»¹⁹. In conclusione, comunque, limitatamente all'oggetto del presente lavoro, sembra opportuno ricordare che attualmente il nostro Paese considera terre e rocce da scavo non soggette, ai sensi dell'art. 185, alla normativa sui rifiuti anche il materiale da scavo «interpretato» facendo ricorso alla nozione, tutta italiana, delle

¹⁵ E pertanto, proprio in base a questi principi, la Suprema Corte considera rifiuti da recuperare «pallets» rotti acquistati da altra ditta per ripararli e reimmetterli sul mercato. Essi, infatti, dal punto di vista del produttore, «costituivano oggetti dei quali non era certa sin dall'inizio la loro destinazione» e dei quali il produttore si sarebbe disfatto se non fossero stati acquistati da questa altra ditta, la quale, comunque, doveva sottoporli a trattamento di recupero onde consentirne la futura commerciabilità.

¹⁶ Consiglio di Stato, Sez. IV 31 maggio 2021, n. 4145, in *www.lexambiente*, 6 luglio 2021

¹⁷ Per una sintetica panoramica normativa di questi interventi fino al 2013, cfr. il nostro *L'apoteosi del partito delle terre da scavo*, in *www.lexambiente.it*, settembre 2013. Più di recente, cfr. il nostro *Il miracolo italiano delle terre da scavo che non sono contaminate e non sono rifiuti anche se contaminate da rifiuti*, in questa Riv., 2017, n. 6, nonché *Il nuovo regolamento per le terre da scavo: una «semplificazione» per gli inquinatori*, in *www.lexambiente.it*, ottobre 2017. Da ultimo, cfr. BERTUZZI - BARBUTI, *Terre e rocce da scavo. Il punto sulla normativa alla luce del pacchetto «circular economy»*, *ivi*, 22 marzo 2021 e il nostro *Diritto penale ambientale*, cit., 126 e ss.

¹⁸ Corte di giustizia CE, Sez. III 18 dicembre 2007, in causa C-194/05, in *Racc.* 2007, I-11661 e in questa Riv., 2008, 687.

¹⁹ Si ricorda che il regolamento del 2017, sopra citato precisa anche le condizioni alle quali i materiali da scavo possono essere considerati sottoprodotti (e non rifiuti) distinguendo a seconda che siano stati prodotti in cantieri di grandi dimensioni ovvero in cantieri non superiori a 6000 mc.

«matrici materiali di riporto», per cui la esclusione dell'art. 185 TUA relativa al materiale «non contaminato e allo stato naturale» viene a comprendere anche terre da scavo non allo stato naturale ma, purché non vengano superati certi limiti, contaminate da rifiuti di origine antropica con materiali artificiali di ogni tipo, dal calcestruzzo alla vetroresina. Insomma, con buona pace della normativa comunitaria, si è introdotta una nuova esclusione dalla disciplina dei rifiuti per la terra da scavo contenente rifiuti; con la conseguenza che alcuni rifiuti possono essere gestiti senza gli obblighi e i divieti relativi.

Tornando al caso in esame, appare opportuno evidenziare, a questo punto, che la decisione della Corte di giustizia in commento esclude l'applicazione della normativa sui rifiuti richiamando più volte la circostanza che, secondo la normativa nazionale, si trattava di «materiali di scavo classificati, a seguito di un'analisi di qualità effettuata prima del loro reimpiego, come rientranti nella classe di qualità più elevata di materiali di scavo non contaminati, come definita dalla normativa austriaca, in particolare nell'ambito del piano federale di gestione dei rifiuti, che prevede requisiti specifici riguardanti la riduzione delle quantità di rifiuti, dei loro inquinanti e dei loro effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana»²⁰. Alla stessa conclusione liberatoria giunge la normativa italiana anche se si tratta di materiali da scavo contaminati da rifiuti antropici di vario genere. Che ne direbbe la Corte di giustizia, la quale richiede testualmente che vengano, invece, «soddisfatti stretti requisiti di qualità»?

Gianfranco Amendola

²⁰ «Tale piano prevedrebbe altresì che l'utilizzo di materiali di scavo non contaminati della classe di qualità più elevata sia idoneo e consentito ai fini della rimessa in coltura e del miglioramento di terreni».